

ANNALES
XII

ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA
ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA
DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO

**IUSTITIA ET SAPIENTIA
IN HUMILITATE**

Studi in onore di
Mons. Giordano Caberletti

a cura di
Roberto Palombi – Héctor Franceschi – Elena Di Bernardo

Tomo II



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

© 2023 – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
e Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana –
Città del Vaticano – All rights reserved International
Copyright handled by Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.45780
E-mail: commerciale.lev@spc.va

ISBN 978-88-266-0794-8
www.libreriaeditricevaticana.va

ADOLFO ZAMBON

Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale Triveneto

UN TRIBUNALE INTERDIOCESANO E LE SEZIONI ISTRUTTORIE NELLE SINGOLE DIOCESI (CF. ART. 23 § 2 DC): L'ESPERIENZA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO TRIVENETO

SOMMARIO: 1. L'art. 23 § 2 dell'istruzione *Dignitas connubii*. – 2. Lo svilupparsi delle sezioni istruttorie nel Tribunale ecclesiastico Triveneto. – 2.1. Dal M.P. *Qua cura* al Regolamento del 1973. – 2.2. Dal Regolamento del 1973 al Regolamento del 2011. – 3. Le conseguenze dell'organizzazione in sezioni istruttorie. – 4. Conclusione.

1. L'art. 23 § 2 dell'istruzione Dignitas connubii

L'istruzione *Dignitas connubii* [= DC]¹, con riferimento ai tribunali interdiocesani di prima istanza costituiti da più Vescovi per le loro rispettive diocesi in luogo dei tribunali diocesani (cf. art. 23 § 1 DC), prevede la possibilità che ciascun Vescovo possa istituire nella propria diocesi una sezione istruttoria (cf. art. 23 § 2 DC). In essa possono essere presenti uno o più uditori e un notaio, al fine di raccogliere le prove e notificare gli atti.

Dalla sinossi storica dell'istruzione², si ricava come il testo del menzionato articolo compaia inizialmente nello *Schema Recognitum*, per rimanere quasi inalterato nel testo definitivo; in quest'ultimo manca solamente l'inciso «si casus ferat» con riferimento alla possibilità che il Vescovo costituisca una sezione istruttoria nella propria diocesi³. La previsione contenuta nell'art. 23 § 2 DC

¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dignitas connubii, Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio*. Testo ufficiale latino con traduzione italiana, Città del Vaticano 2005 [Ristampa].

² Cf. PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA (ed.), *Instructionis Dignitas connubii synopsis historica*, Roma 2015, 34-35.

³ Si riportano di seguito i testi. Lo *Schema Recognitum* afferma: «In propria autem dioecesi, Episcopus, si casus ferat, potest sectionem instructoriam instituire cum uno vel pluribus audito-

non presenta significative difficoltà dottrinali, potendo essere descritta come una risposta «a una norma di buon governo pastorale e alla prassi di numerose diocesi»⁴, oltre che un rimedio efficace «all'inconveniente derivante dal fatto che spesso esiste una notevole distanza tra la sede del tribunale interdiocesano e il luogo di residenza delle parti in causa e dei testimoni che devono sottoporsi all'esame giudiziale»⁵. In dottrina si ricorda anche la possibilità, seppure non menzionata esplicitamente nel testo dell'istruzione, che nella sezione istruttoria siano presenti difensori del vincolo, che non si faccia attività decisoria ma solo istruttoria, e che «nel caso in cui il tribunale interdiocesano è costituito per conoscere soltanto un tipo di causa, tale ausilio istruttorio verrà ordinariamente espletato dal tribunale che necessariamente avrà dovuto erigere il Vescovo per conoscere le altre cause»⁶.

Il contenuto dell'art. 23 § 2 DC consente una lettura fruttuosa dell'esperienza di un tribunale interdiocesano, quello triveneto, che nel corso dei decenni, e prima della *Dignitas connubii*, si è configurato ricorrendo in modo ampio alle sezioni istruttorie⁷. Si ripercorrerà quindi la storia del Tribunale Triveneto, ponendo l'attenzione su questo specifico aspetto⁸, secondo una prospettiva

ribus et notario, ad probationes colligendas et actus notificandos» (*ibid.*, 34). Il testo definitivo è il seguente: «Quo in casu in propria dioecesi Episcopus potest sectionem instructoriam instituere cum uno vel pluribus auditoribus et notario, ad probationes colligendas et actus notificandos».

⁴ M.A. ORTIZ, *Commento all'art. 23*, in M. del Pozzo – J. Llobell – J. Miñambres (ed.), *Norme procedurali commentate*, Roma 2013, 293.

⁵ A. STANKIEWICZ, *I tribunali (artt. 22-64)*, in P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*. Parte seconda: La parte statica del processo, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXVI, Città del Vaticano 2007, 55.

⁶ M.A. ORTIZ, *Commento all'art. 23*, cit., 293-294.

⁷ Oltre a tale aspetto, la scelta dell'argomento è legata all'attività di mons. Giordano Caberletti presso il Tribunale ecclesiastico regionale Triveneto. Infatti, prima di essere nominato uditore rotale, presso il Tribunale Triveneto mons. Caberletti ha svolto l'ufficio di difensore del vincolo, giudice e avvocato pubblico, anticipando quel servizio prezioso svolto successivamente dai patroni stabili, incontrando, in quest'ultimo servizio, 710 persone e predisponendo 83 libelli, spostandosi in nove sedi diocesane per incontrare le persone che chiedevano una consulenza (cf. P. GREGORI – T. VANZETTO, *L'attività del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto dalla nascita ai nostri giorni*, intervento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico regionale Triveneto, 1° marzo 2013, in *Inaugurazione dell'anno giudiziario 2013*, 23 nota n. 13, consultabile sul sito www.tertriveneto.it).

⁸ Per una storia del Tribunale ecclesiastico regionale Triveneto, cf. C. ZAGGIA, *Storia del Tribunale Regionale Triveneto*, in Id. (ed.), *Cinquant'anni di cause matrimoniali. Storia del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto (1940-1990)*, Conselve (PD) 1995, 5-38; P. GREGORI – T. VANZETTO, *L'attività del Tribunale*, cit., 14-27; anche nel presente contributo, ci si riferisce principalmente a questi scritti, oltre ai testi pubblicati in appendice al volume C. ZAGGIA (ed.), *Cinquant'anni di cause*, cit., 285-333. Altre fonti sono state poi consultate nell'archivio della Conferenza episcopale triveneta e del Tribunale ecclesiastico regionale Triveneto

soprattutto storica⁹; ci si soffermerà quindi sul periodo precedente la pubblicazione del M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus*. Si ricorda poi che la struttura organizzativa del Tribunale ecclesiastico Triveneto, circa le sezioni istruttorie, aveva già avuto una sua configurazione quasi definitiva negli anni precedenti. A partire dallo svilupparsi delle sezioni istruttorie nel Tribunale ecclesiastico Triveneto, si porranno in un secondo momento delle riflessioni circa le conseguenze nell'organizzazione del Tribunale.

2. Lo svilupparsi delle sezioni istruttorie nel Tribunale ecclesiastico Triveneto

2.1. Dal M.P. *Qua cura* al Regolamento del 1973

A seguito del M.P. *Qua cura*, dell'8 dicembre 1938¹⁰, venne istituito il Tribunale ecclesiastico regionale delle Tre Venezie¹¹. Fin da subito, i Vescovi interessati hanno affrontato i diversi aspetti legati a un Tribunale che insisteva in un territorio molto vasto e complesso¹². Basti ricordare che, all'inizio, estendeva la sua competenza al Veneto, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia,

(è a questi Archivi che si deve fare riferimento in tutti i luoghi del presente studio in cui non è indicata altra fonte).

⁹ La presentazione storica – e l'analisi delle conseguenze delle scelte operate dai Vescovi – non può prescindere dagli sviluppi successivi, in particolare dalla riflessione sui tribunali ecclesiastici nell'ultimo decennio, soprattutto a seguito della riforma dei processi di nullità matrimoniale con il M.P. di Papa Francesco *Mitis iudex Dominus Iesus* e con i criteri ispiratori in esso menzionati (AAS 107 [2015], 958-970). Per un loro primo approfondimento, cf. W.L. DANIEL, *An Analysis of Pope Francis' 2015 Reform of the General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist* 75 (2015), 437-443; M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, Roma 2016, 29-35; C. PEÑA GARCÍA, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, in *Estudios eclesiásticos* 90 (2015), 628-634; A. ZAMBON, *L'ordinamento giudiziario: il tribunale di prima istanza*, in Aa.Vv., *La riforma del processo matrimoniale canonico ad un anno dal motu proprio Mitus Iudex Dominus Iesus*, Coll. *Annales*, n. 3, Città del Vaticano 2017, 100-104.

¹⁰ PIUS XII, M.P. *Qua cura*, 8 dicembre 1938, AAS 30 (1938), 410-413.

¹¹ Fino al 1986 il Tribunale ecclesiastico Triveneto era così denominato. Per comodità espositiva, si userà indistintamente il riferimento al Tribunale ecclesiastico Triveneto. Per alcuni accenni circa i tribunali interdiocesani e regionali, cf. C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in Z. Grochowski – V. Cárcel Ortí (ed.), *Dilexit Iustitiam*. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Coll. *Studi giuridici*, n. V, Città del Vaticano 1984, 121-153; A. ZAMBON, *L'ordinamento giudiziario*, cit., 84-91.

¹² «Si è rilevato che dal 1949 fino al 1990 i Vescovi in oltre 80 riunioni si sono occupati del Tribunale regionale, qualche volta marginalmente, altre volte però con ampia trattazione dei problemi inerenti alla costituzione e al funzionamento del Tribunale stesso»: C. ZAGGIA, *Storia del Tribunale Regionale Triveneto*, cit., 7.

all'Istria e alla Dalmazia. Oltre all'estensione del territorio e ai conseguenti problemi legati alle distanze geografiche, vi erano anche lingue, usi e costumi molto differenti da zona a zona¹³. Tale complessità fu compresa fin da subito dai Vescovi e non mancarono delle obiezioni da parte di alcuni di essi circa la costituzione del Tribunale regionale. Questo lo si ricava da una lettera della Sacra Congregazione dei Sacramenti letta in Conferenza episcopale il 9 maggio 1940 dal Patriarca di Venezia, card. Adeodato Piazza; in essa si afferma: «se qualche modificazione si potrà presentare ragionevolmente per le diocesi aggregate recentemente [dopo la prima guerra mondiale] alla Provincia Veneta, questa non potrà essere presa in considerazione che in tempo posteriore»¹⁴. Anche nella riunione del 27 maggio 1942 si ritorna su tale aspetto¹⁵.

Nonostante queste difficoltà, le prime disposizioni della Conferenza episcopale, così come riportate nel verbale del 7 novembre 1940¹⁶, stabilivano

¹³ Occorre infatti ricordare i significativi cambiamenti avvenuti all'interno della Regione conciliare delle Tre Venezie, e quindi del territorio su cui insiste il Tribunale Triveneto. Ecco una sintesi dei cambiamenti più significativi: «Nel 1939 essa era composta dalle diocesi appartenenti a due province ecclesiastiche, quella veneta (Adria, Belluno e Feltre, Ceneda, Chioggia, Concordia, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) e quella goriziana (Gorizia, Parenzo e Pola, Trieste e Capodistria), nonché dalle cinque diocesi immediatamente soggette alla S. Sede (Bressanone, Fiume, Trento, Udine e Zara). Nel 1964 venne eretta la Provincia ecclesiastica di Trento, comprendente le diocesi di Trento e Bolzano-Bressanone, i cui confini furono equiparati ai territori delle province civili costituenti la Regione Trentino-Alto Adige. Col Trattato di pace del 1947 oltre due terzi del territorio dell'arcidiocesi di Gorizia furono assegnati alla Repubblica della Slovenia, pur rimanendo per molti anni giuridicamente legato alla sede metropolitana di Gorizia, la quale conservava come diocesi suffraganee, oltre Trieste, anche Capodistria, e Parenzo e Pola. Per quanto riguarda la diocesi di Trieste, va notato che nel 1977, in seguito al Trattato di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (10.11.1975), venne circoscritto il territorio della diocesi, che venne separato da quella di Capodistria, alla quale fin dal 1928 era unita *aeque principaliter*. Va peraltro annotato che già nel periodo immediatamente susseguente il secondo conflitto mondiale, i rapporti tra la Conferenza Episcopale Triveneta e le diocesi, che pure appartenevano a detta Conferenza, site in territorio jugoslavo (Capodistria, Parenzo e Pola, Fiume, Zara) divennero quanto mai difficili e col tempo cessarono del tutto», in A. ANDREOTTI – P. GREGORI – F. ROSSI, *Documentazione statistica*, in C. Zaggia (ed.), *Cinquant'anni di cause*, cit., 49-50.

¹⁴ ZAGGIA, *Storia del Tribunale Regionale Triveneto*, cit., 17.

¹⁵ «Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo di Gorizia accenna alla difficoltà e conseguente lunghezza delle pratiche procedurali, date le distanze, ecc. Sua Eminenza ricorda di aver fatto presente fin dall'inizio alla S. Congregazione dei Sacramenti che la soverchia vastità della Regione avrebbe necessariamente reso più difficile il disbrigo delle cause. Allora fu risposto che non si riteneva opportuno modificare le norme del Motu Proprio. «Se l'esperienza in seguito dimostrerà l'opportunità di costituire un Tribunale separato per le diocesi recentemente passate nel territorio nazionale, potrà studiarsi la cosa a suo tempo». L'Em.mo conchiude che agli Ecc.mi è data sempre la possibilità di ritornare sull'argomento presso la S. Congregazione; da parte sua nulla avrebbe da opporre» (*ibid.*, 17).

¹⁶ Il verbale è riportato in ID. (ed.), *Cinquant'anni di cause*, cit., 313-314.

che nella sede regionale di Venezia dovessero essere presenti tutti e tre i giudici per l'accettazione del libello, la concordanza del dubbio e l'audizione delle parti; nella sede di Venezia si doveva poi svolgere sempre la sessione di voto. Circa la composizione della terna giudicante, si afferma che questa è composta «dall'ufficiale o vice-ufficiale, dal Giudice Relatore che ordinariamente sarà scelto fra i Giudici Regionali della diocesi da cui proviene la Causa, e dal terzo giudice scelto tra i giudici regionali». Si stabilì inoltre che le sessioni istruttorie fossero svolte normalmente nella sede regionale del Tribunale, pur prevedendo la possibilità di sessioni rogatorie¹⁷, di preferenza svolte da un giudice facente parte della terna giudicante¹⁸, o che il Tribunale regionale portasse la sua sede di sessione in altra diocesi. Contemporaneamente, veniva affermato il diritto delle parti di adire alla sede del Tribunale regionale per tutta la durata del processo, con un primo accenno alla possibilità di sessioni istruttorie distaccate¹⁹.

Per far fronte alle difficoltà legate all'estensione geografica e alle relative differenze ivi presenti, ben presto i Vescovi si orientarono nello stabilire «la linea che il giudice istruttore-relatore ordinariamente venga scelto tra i giudici regionali della diocesi da cui proviene la causa. La prassi si consoliderà e troverà accoglienza in seguito nei regolamenti del Tribunale»²⁰.

Nel 1968 il Vicario giudiziale faceva presente alla Conferenza episcopale un problema ricorrente nel Tribunale regionale, legato alla modalità organizzativa presente: la difficoltà di avere dei giudici disponibili per il servizio del

¹⁷ «Il Tribunale Regionale, pur riconoscendosi da tutti gli Ecc.mi l'importanza e l'opportunità che tutta l'istruttoria si svolga presso la sede Regionale, tuttavia, date le distanze di parecchie sedi diocesane (ad es. Zara, Pola, Bressanone, Fiume) potrà servirsi dei Tribunali diocesani per interrogatori ecc., a norma del can. 1570 § 2 e della lettera della S.C. Sacram. N. 07/39 St. in data 26 gennaio 1939» (*ibid.*, 314). La lettera cui si fa riferimento affermava: «Si tenga presente altresì che per le istruttorie, interrogatori, ecc. il Tribunale Regionale si potrà sempre valere dei Tribunali Diocesani che non vengono già soppressi ma solamente inabilitati a pronunciare sentenze nelle cause di nullità matrimoniale, mentre continuano a funzionare come prima per le altre eventuali cause (*ibid.*, 289). Nel verbale della Conferenza episcopale del 29 maggio 1941 un Vescovo «prega vivamente che si faccia maggior uso delle rogatorie al fine di rendere meno pesante e meno dispendiosa la procedura».

¹⁸ «Gli Ecc.mi Ordinari sceglieranno in via generale, per le eventuali Rogatorie commesse dal Tribunale Regionale, il Giudice della propria diocesi che fa parte del collegio giudicante già costituito in seno al Tribunale Regionale per quella Causa». Tale indicazione risulta pienamente comprensibile a partire da un desiderio manifestato dal Presidente della Conferenza episcopale del 1939 che «ogni diocesi sia rappresentata da una o più persone nel collegio dei giudici».

¹⁹ «Rimane sempre il diritto delle parti di adire il Tribunale Regionale per tutta la durata del Processo e il diritto del Tribunale Regionale di portare la sua sede di sessione in altra diocesi della Regione» (*ibid.*, 314).

²⁰ C. ZAGGIA, *Storia del Tribunale Regionale Triveneto*, cit., 12.

tribunale regionale. Viene pertanto stabilito che «i giudici si tengano disponibili per il tribunale un giorno alla settimana»²¹.

La questione legata alla vastità del territorio della Regione ecclesiastica triveneta, e conseguentemente del Tribunale, venne affrontata con particolare attenzione negli anni 1970-1972. I Vescovi formarono una commissione che formulò una proposta articolata, esposta nella riunione della Conferenza episcopale del 9-10 novembre 1972: «Considerata la vastità territoriale della regione triveneta, anche allo scopo di snellire il lavoro e diminuire le spese di gestione, la Commissione propone che il Tribunale regionale – pur rimanendo unico e con sede a Venezia, presieduto dal Patriarca e sotto la responsabilità diretta dell'ufficiale – si articoli in tre zone, alle quali venga preposto un vice-ufficiale. Compito del vice-ufficiale sarà quello di fungere da preside nelle cause promosse nella sua zona, tenendo i dovuti collegamenti con la cancelleria del Tribunale regionale, presso la quale continua a funzionare l'unico archivio del Tribunale»²². Approvata tale proposta, si decise inoltre di nominare difensori del vincolo per le tre zone nelle quali era suddiviso il territorio del Tribunale, senza ricorrere al titolare o al suo sostituto, allora residenti a Venezia. Si indicava poi che le singole diocesi dovessero avere almeno un difensore del vincolo, perché le istruttorie fossero effettuate presso le sedi diocesane; infine, i notai delle curie diocesane potevano fungere da notai per il Tribunale ecclesiastico. Un ulteriore aspetto concerneva le «cause di lingua tedesca e slovena, per le quali si decide che la presidenza sia assunta da un giudice a conoscenza della rispettiva lingua»²³.

²¹ *Ibid.*, 12. L'Autore continua: «È il problema che si protrae sempre nel corso dei cinquant'anni di vita del tribunale: i sacerdoti chiamati nei vari ruoli di servizio al tribunale sono contemporaneamente addetti ai più svariati servizi pastorali nelle diocesi. Coniugare il servizio al tribunale con le istanze pastorali locali, per molti risulterà molto oneroso. Un servizio poco esaltante, che non si mette al primo posto quando altre esigenze incalzano e danno maggiore gratificazione». La preoccupazione per la disponibilità di personale qualificato emerge anche nel *Parere degli Officiali dei Tribunali regionali dell'alta Italia inviato ai Presidenti delle rispettive Conferenze episcopali*, a seguito della *Comunicazione del Pro-Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al Presidente della Conferenza episcopale italiana*, circa la possibile riduzione dei Tribunali d'appello in Italia: «La presenza in loco del tribunale d'appello assicura anche il buon funzionamento del tribunale di prima istanza. L'istituzione infatti di un tribunale interregionale priverebbe i tribunali regionali dell'opera di persone più qualificate», in C. ZAGGIA (ed.), *Cinquant'anni di cause*, cit., 287.

²² La prima zona comprendeva le diocesi di Venezia, Adria, Belluno e Feltre, Chioggia, Treviso, Vittorio Veneto, Concordia. La seconda zona comprendeva le diocesi di Verona, Vicenza, Padova, Trento, Bolzano. L'ultima zona comprendeva le diocesi di Trieste, Gorizia e Udine.

²³ *Id.*, *Storia del Tribunale Regionale Triveneto*, cit., 19.

2.2. Dal Regolamento del 1973 al Regolamento del 2011

La proposta manifestata in seno alla Conferenza episcopale triveneta nella riunione del 9-10 novembre 1972, appena menzionata, trovò la sua espressione concreta nel Regolamento del Tribunale approvato, dalla medesima Conferenza episcopale regionale il 12 febbraio 1973. Circa gli aspetti qui trattati, il Regolamento ricorda che «La richiesta di dichiarazione di nullità di matrimonio verrà presentata al Tribunale Regionale o direttamente dall'interessato o per mezzo del proprio Avvocato o tramite la Curia diocesana. È auspicabile che ogni Curia provveda ad una consulenza al fine di orientare coloro che intendono inoltrare domanda di nullità» (art. 4). Viene poi confermata la suddivisione del Tribunale Triveneto in tre zone, ciascuna delle quali affidate a un vice-ufficiale (cf. art. 8). Circa la composizione del collegio giudicante, si dispone che preside sia l'Ufficiale o uno dei vice-ufficiali (cf. art. 11) e che il Ponente istruttore di regola sia un giudice della diocesi nella quale presumibilmente si svolgerà l'istruttoria; qualora nella diocesi ci siano più giudici, questi verranno chiamati alla pendenza per turno regolare secondo l'ordine alfabetico. Il terzo giudice verrà nominato invece per turno in ordine alfabetico tra tutti i giudici del Tribunale (cf. art. 12)²⁴. Una eccezione nella presidenza del collegio è data nelle cause in lingua tedesca o slovena, in cui «sarà Preside un Giudice della stessa lingua» (art. 9).

Tale soluzione non risolse comunque tutti i problemi del Tribunale, se è vero che nel 1978, a fronte dell'aumento delle cause pendenti, fu «l'intera Conferenza» a esprimere «il desiderio di ritornare alla situazione antecedente alla costituzione del Tribunale regionale»²⁵, senza però che questa proposta avesse

²⁴ Tale scelta fu poi confermata in una riunione con i vice-ufficiali del 6 novembre 1980: «Si è d'accordo che, salva la scelta del Relatore su un giudice della diocesi di causa, il terzo giudice venga nominato con libertà tra i giudici del Tribunale Regionale». Nella riunione del 5 marzo 1981 si riafferma ancora una volta questa prassi: «Il Giudice Istruttore-Relatore, come in passato, sarà sempre della diocesi in cui è radicata la causa, mentre il terzo giudice sarà nominato tra tutti i Giudici del Tribunale». È utile anche ricordare quanto stabilito in una successiva riunione, del 5 febbraio 1981, circa la presenza del collegio alle deposizioni: «Viene ridiscussa la questione dell'ascolto delle parti presente il collegio giudicante: se i giudici possono avere una conoscenza diretta delle parti, è pure vero che la presenza di tre giudici, del difensore del vincolo e del notaio, può mortificare la parte interrogata e renderla meno disponibile per la deposizione. La sessione col collegio pieno diventa macchinosa, mentre il Tribunale ha bisogno di procedere con scioltezza».

²⁵ *Ibid.*, 18. Nel verbale della Conferenza episcopale del 17-18 novembre 1978 si legge: «È necessario sveltire lo svolgimento delle cause; a ciò potrà servire l'applicazione delle nuove norme che regolano il funzionamento dei Tribunali Regionali. Tutti, però, sarebbero di avviso che gioverebbe più efficacemente allo sveltimento il ritorno all'esercizio della giurisdizione che i Vescovi hanno *jure nativo* per le cause matrimoniali. Ciò almeno per le diocesi maggiori della nostra Conferenza; le minori potrebbero integrarsi con una diocesi più vicina».

un seguito. Inoltre, «l'importante soluzione del decentramento non scioglierà tutti i problemi preesistenti: talvolta le sedi periferiche, con il loro personale, non sono preparate o non sono in grado, con le loro forze, di fare fronte al lavoro istruttorio col ritmo desiderato»²⁶. Tale questione tocca il rapporto tra dimensione regionale e attività svolta in diocesi. Se ne trova un prezioso accenno nella relazione di mons. Cesare Zaggia, Vicario giudiziale del Tribunale Triveneto dal 1976 al 2001, nella seduta inaugurale dell'anno giudiziario, del 3 febbraio 1977: «La sede regionale ha compiti direttivi e di collegamento. Non può quindi supplire alla preziosa attività che viene svolta nelle varie diocesi. Da tener presente che tale attività svolta non a Venezia ma nelle singole Diocesi è e rimane propria del Tribunale Regionale e ciascun operatore (Giudice, Difensore del Vincolo, Notaio) deve considerarsi come esercente funzione a carattere regionale: ne deriva che entro l'ambito della regione ecclesiastica delle Tre Venezie non ci sono rogatorie vere e proprie, come se il Tribunale Regionale demandasse al Tribunale Diocesano qualche particolare compito».

Pur non riguardando direttamente le sessioni istruttorie, è interessante menzionare qui il trasferimento della sede del Tribunale da Venezia a Padova (dove vi restò fino al 2005, prima del cambio di sede a Venezia – Zelarino). Tale decisione fu presa dalla Conferenza episcopale il 15 maggio 1986, e corrispondeva anche a un preciso scopo pratico: offrire alle persone un servizio più efficiente e una sede più accessibile. Sempre in tale data, la Conferenza episcopale chiese il cambio di denominazione del Tribunale, in modo che fosse più aderente alla situazione geografica che si era delineata, e che assunse quindi il nome di “Triveneto”.

Negli anni immediatamente successivi, emerse una questione legata alla lingua degli atti di causa, ed in particolare quella relativa alle spese da sostenersi per la traduzione degli stessi dal tedesco all'italiano²⁷. Il ricordato Regolamento del 1973 prevedeva, infatti, che nelle cause di lingua tedesca le parti venissero ascoltate nella loro lingua madre, ma nulla si stabiliva circa la traduzione e gli eventuali costi di questa. Su tale aspetto i regolamenti successivi diedero delle linee guida.

Da una Nota di procedura del 10 marzo 1988, sembrano emergere inoltre alcune difficoltà legate alla carenza di personale in qualche diocesi; si afferma infatti: «Se le sedi periferiche avranno delle difficoltà per dattiloscivere [l'istruttoria], provvederà la Cancelleria Regionale». Questo fa seguito a un'osservazione dei Vescovi nella riunione del 28 ottobre 1985: «Per quanto riguarda le sedi periferiche che esistono in ogni diocesi, i Vescovi prendono atto che è

²⁶ *Ibid.*, 20.

²⁷ Cf. P. GREGORI – T. VANZETTO, *L'attività del Tribunale*, cit., 21 nota n. 7.

necessaria una collaborazione più efficace e più spedita, designando al compito di giudici, difensori del vincolo e notai persone preparate e non oberate, come attualmente, da troppi altri incarichi».

Il successivo Regolamento del Tribunale, approvato dalla Conferenza episcopale il 30 gennaio 1990²⁸, conferma la presenza di un unico Tribunale per la trattazione e definizione delle cause di nullità matrimoniale (cf. art. 1)²⁹, con un'unica cancelleria (cf. art. 14) e archivio (cf. art. 34). Innova il regolamento precedente affermando che «Detto Tribunale ha attualmente sede operativa in Padova con sezioni istruttorie presso le Curie delle 15 diocesi del Triveneto» (art. 1); i notai dei tribunali diocesani sono abilitati ad agire nelle sedi periferiche provvedendo a rendere ordinata e celere l'istruttoria (cf. art. 14)³⁰. Circa la composizione del collegio, si afferma che preside è il Vicario giudiziale o uno dei Vicari giudiziali aggiunti (cf. artt. 6-7) e che si terrà in considerazione «la diocesi di iscrizione della causa, il personale ivi disponibile e le indicazioni

²⁸ Questo Regolamento, come quello successivo del 1998, di fatto configura l'organizzazione del Tribunale ecclesiastico Triveneto per il periodo successivo: «L'organizzazione del tribunale che emerge dai regolamenti del '90 e del '98 è sostanzialmente quella in uso, molto diversa da quella originaria fortemente accentrata che [...] prevedeva addirittura l'uso di rogatorie intradiocesane. Ancora, però, non si parla di sedi istruttorie – per quanto, di fatto, già esistenti e funzionanti – che verranno invece previste nel [...] Regolamento, entrato in vigore il 16 febbraio 2011» (*ibid.*, 23).

²⁹ «I momenti più significativi in cui si doveva manifestare la regionalità del TERT riguardavano le notifiche della formulazione del dubbio, la designazione dell'istruttore, le richieste di rogatorie e le perizie, la pubblicazione degli atti, le istanze istruttorie, la moderazione del dibattito e la pubblicazione della sentenza» (*ibid.*, 23 nota n. 12). Il 14 marzo 1990 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nella presentazione del Regolamento, da parte di p. Guido Finotto, Vicario giudiziale aggiunto, si evidenzia come la presentazione del libello, fatta personalmente o attraverso l'avvocato presso la cancelleria del Tribunale, «è forse l'unico momento, nella vita di una causa, nella quale appare anche la caratteristica della "regionalità" del Tribunale». Continua poi precisando: «Rispetto ad altri Tribunali Regionali il nostro si caratterizza per la particolare articolazione con la quale si cerca di raggiungere le persone interessate. Questo decentramento però non deve snaturare la sua fisionomia, ma esige un costante riferimento alla sede operativa di Padova», ossia alla cancelleria. Va poi ricordato uno scritto del Vicario giudiziale, Mons. Cesare Zaggia, al Vescovo di Bolzano-Bressanone, S.E. Mons. Wilhem Egger, datato 12 febbraio 1991, in cui si «consente che i libelli introduttori delle cause matrimoniali provenienti da codesta diocesi [Bolzano-Bressanone] siano presentati al Vicario Giudiziale del Tribunale Diocesano di Bolzano-Bressanone, il quale si farà carico di trasmetterli quanto prima al Vicario Giudiziale del Tribunale Regionale». Tale disposizione viene poi inserita in una nota al Regolamento del Tribunale, e approvata dalla Conferenza episcopale il 9 ottobre 1991.

³⁰ Oltre questo, nelle sedi periferiche era possibile leggere gli atti istruttori. Nella presentazione del Regolamento da parte di p. Guido Finotto, si sottolinea che questo «si è dimostrato un servizio prezioso», indicando poi ulteriori auspicabili attenzioni, in specie offrire «la possibilità di spiegazioni, pure sotto l'aspetto formale. Le persone infatti sono di frequente angustiate per i modi e i tempi di soluzione della loro causa».

dei Vicari Giudiziali Aggiunti. Il Giudice Istruttore viene nominato dal Preside e di regola sarà un Giudice della diocesi nella quale si svolgerà l'istruttoria. [...] Nelle cause di fedeli di lingua tedesca o slovena verrà nominato Istruttore un Giudice della stessa lingua» (art. 8)³¹; in tali cause «i fedeli hanno diritto che detti atti siano redatti nella rispettiva lingua con la traduzione autenticata in lingua italiana» (art. 33), specificando in nota che la traduzione degli atti di causa è a cura del giudice istruttore.

Un terzo Regolamento, approvato dalla Conferenza Episcopale il 24 marzo 1998, conferma quanto già presente nel Regolamento del 1990; ne ricordiamo quindi solo alcuni aspetti. Tra questi, si fa menzione delle «sessioni istruttorie presso le Curie delle 15 diocesi del Triveneto» (art. 1), in ciascuna delle quali vi saranno dei notai con il compito di assistere i processi, verbalizzare le deposizioni e autenticare gli atti (cf. art. 10). Inoltre, ci si riferisce all'impegno dei Vescovi del Triveneto per sostenere il Tribunale, mettendo a disposizione chierici e laici specificamente formati, e fornendo strutture idonee nella sede regionale e in quella periferica (cf. art. 2).

Circa la composizione del collegio giudicante, si stabilisce che la presidenza è affidata al Vicario giudiziale o a un Vicario giudiziale aggiunto (cf. art. 6); si prende poi «in considerazione la diocesi di iscrizione della causa, il personale disponibile e le indicazioni dei Vicari giudiziali aggiunti»; il giudice istruttore «di regola sarà un Giudice della diocesi nella quale si svolgerà l'istruttoria» e nelle cause promosse da fedeli di lingua tedesca «le terne giudicanti saranno costituite da Giudici che conoscono la lingua tedesca, salva la competenza del Vicario giudiziale del Tribunale regionale di scegliere liberamente i Giudici tra quelli nominati dalla Conferenza episcopale regionale» (art. 7); anche i difensori del vincolo verranno designati tenendo presente la sede dell'istruttoria (cf. art. 9). Circa la lingua degli atti giudiziari, si precisa che questi saranno redatti in lingua italiana, specificando che «Nelle cause di lingua tedesca o slovena i fedeli

³¹ Una nota al Regolamento del Tribunale, approvata dalla Conferenza episcopale il 9 ottobre 1991, precisa successivamente: «Per quanto riguarda le terne giudicanti, qualora si tratti di fedeli di lingua tedesca, saranno costituite da giudici che conoscono la lingua tedesca, salva la competenza del Vicario Giudiziale del Tribunale Regionale di scegliere liberamente i giudici tra quelli nominati dalla Conferenza Episcopale Triveneta». Nella già ricordata presentazione del Regolamento di p. Guido Finotto, si afferma: «Avendo presente il can. 1471, è stato fissato il diritto di redazione degli atti giudiziari in lingua tedesca o slovena (sempre con la traduzione autenticata in lingua italiana), quando la natura della causa lo richieda. In tal modo le parti potranno meglio sentirsi a proprio agio, forse con migliore garanzia che non nel passato, quando il Regolamento prevedeva che il Preside doveva essere della stessa lingua. Oltre a questa disposizione, va pure ricordato che nel nuovo Regolamento è richiesto che l'Istruttore sia di lingua tedesca o slovena: infatti più che il Preside è l'Istruttore ad avere una parte rilevante nella fase istruttoria».

hanno diritto che detti atti siano redatti nella rispettiva lingua con la traduzione autenticata in lingua italiana» a cura del giudice istruttore (cf. art. 31).

Un ulteriore Regolamento, approvato dalla Conferenza episcopale il 30 novembre 2010, dedica un articolo apposito (il n. 4) alle «sedi istruttorie», rinviando all'art. 23 § 2 DC. Nello specifico, si afferma: «In ciascuna delle quindici diocesi della regione ecclesiastica vi sono degli ambienti appositi ove vengono effettuate le sessioni istruttorie. In queste sedi, di norma, vi sono degli incaricati stabili, che preparano per tempo il calendario delle udienze, notificano le convocazioni a chi è chiamato a deporre nel processo e predispongono l'aula per le sessioni. In queste sedi il giudice istruttore, eventualmente coadiuvato dall'uditore, raccoglie le deposizioni, dispone la fascicolazione ordinata delle stesse e cura che, al termine dell'istruttoria, tramite il preside, tutto il fascicolo venga trasmesso alla cancelleria, insieme con le indicazioni necessarie a procedere oltre» (art. 4).

Lo stesso articolo del Regolamento, in continuità con i regolamenti precedenti, ricorda l'unicità della cancelleria e dell'archivio regionale, menzionando tuttavia il fatto che in ogni sede periferica vi sia almeno un notaio sostituto, con il compito di assistere ai processi, verbalizzare le deposizioni, autenticare gli atti consegnati nel corso delle sessioni istruttorie (cf. art. 13). Circa la composizione del collegio, si afferma che nella sua composizione «il vicario giudiziale, pur tenendo in considerazione l'estensione del territorio triveneto e la disponibilità dei singoli giudici, farà il possibile perché vi sia turnazione nella composizione dei collegi»; si ribadisce comunque che l'istruttore, e l'eventuale uditore, provenga dalla diocesi in cui si svolge l'istruttoria (cf. art. 8). Il criterio di scelta della sede istruttoria è «il luogo dove appare più agevole raccogliere la maggior parte delle prove, a meno che ragioni di opportunità consiglino diversamente. La scelta della sede istruttoria, per sé, non deve influire sulla composizione del collegio giudicante, tuttavia il vicario giudiziale, ordinariamente, curi che esso comprenda giudici che conoscono il territorio, fatta salva la loro rotazione» (art. 22).

Quanto alla redazione degli atti istruttori si dispone inoltre che essi siano redatti in italiano. Tuttavia, «Quando chi depone non conosce sufficientemente la lingua italiana, le deposizioni avvengano nella sua lingua madre. Su richiesta dell'interessato il verbale sia redatto in tale lingua; il giudice istruttore ne curi la traduzione» (art. 23)³².

³² Per completezza si accenna anche al Regolamento attualmente in vigore presso il Tribunale Triveneto, approvato dalla Conferenza episcopale l'8 gennaio 2021 (reperibile sul sito del tribunale: www.tertriveneto.it). All'art. 3 si menzionano le sezioni istruttorie, nelle quali normalmente vengono effettuate le istruttorie, con degli incaricati stabili che curano per tempo il calendario delle udienze, notificano le convocazioni, predispongono quanto necessario per

3. Le conseguenze dell'organizzazione in sezioni istruttorie

Il progressivo strutturarsi del Tribunale ecclesiastico Triveneto in sezioni istruttorie presenti in ogni diocesi, o almeno nelle diocesi in cui c'era la disponibilità di un giudice istruttore, ha comportato nel tempo delle significative conseguenze nella configurazione stessa del Tribunale e nella sua stessa percezione presso i fedeli. Così, lo svolgersi della sessione istruttoria nelle singole diocesi aveva portato all'affievolirsi della percezione della "regionalità" del Tribunale. Di questi ne è segnale eloquente il richiamo ad alcuni passaggi fondamentali della causa, come la presentazione del libello presso la cancelleria, che era vista come uno dei pochi momenti in cui questa regionalità si faceva visibile. Appuntamenti significativi della vita del Tribunale sono sempre stati gli incontri di studio, che hanno coinvolto tutti gli operatori del Tribunale, su tematiche legate all'aggiornamento giuridico in ambito matrimoniale e processuale, con attenzione anche all'evolversi della realtà ecclesiale, sociale e culturale, talvolta anche in collaborazione con altre istituzioni ecclesiali presenti nel Triveneto.

Si trovano poi anche degli accenni al fatto che il giudice istruttore, pur svolgendo le istruttorie in diocesi, è giudice del Tribunale Triveneto, potendo e dovendo quindi seguire anche altre cause, oltre a quelle incardinate nella sua diocesi³³. Viene poi messo in luce come tale organizzazione non consenta un

le deposizioni. In queste sezioni istruttorie «il preside o il giudice istruttore o l'uditore può nominare un notaio *ad acta*, con il compito di verbalizzare le deposizioni e autenticare gli atti consegnati nel corso delle sessioni istruttorie» (art. 13 § 4). Circa il libello, «salva diversa disposizione dei singoli vescovi per il libello con il quale si chiede la trattazione della causa per processo *brevior*», oltre alla presentazione presso la cancelleria del Tribunale, «può essere presentato inoltre tramite il Vicario giudiziale di una delle diocesi che aderiscono al Tribunale, nelle modalità stabilite dai medesimi» (art. 20 § 1). Si conserva inoltre la possibilità di leggere gli atti di causa presso la sezione istruttoria o la curia diocesana più vicina alla parte (cf. art. 26 § 2). Considerata poi la presenza di fedeli non solo di lingua tedesca o slovena, a seguito della significativa immigrazione degli ultimi decenni, circa la lingua si è stabilito che «Qualora la persona chiamata a deporre non conosca sufficientemente la lingua italiana, le deposizioni avvengano nella sua lingua madre, eventualmente avvalendosi di persone che conoscono bene tale lingua. Su richiesta dell'interessato, il verbale sia redatto in tale lingua; il giudice istruttore o l'uditore ne curi la traduzione» (art. 25 § 2). Circa la composizione del collegio giudicante, si afferma che il Vicario giudiziale «presiede, nella misura del possibile, i collegi giudicanti oppure designa come preside un vicario giudiziale aggiunto o, se questo non fosse possibile, un giudice (cf. can. 1426, § 2)» (art. 5 § 3, 6°); inoltre «costituisce i turni giudicanti secondo le indicazioni del can. 1425 § 3, tenendo conto tra l'altro della prossimità tra fedeli e Tribunale e della sua peculiare organizzazione in sezioni istruttorie» (art. 5 § 3, 3°).

³³ Nella relazione sull'attività giudiziaria nel 2003, don Aldo Andreotti sottolinea come «È anche da superare un certo stile campanilistico, per cui ognuno sente come "sue" solo le cause radicate nella propria sede locale. Perciò saranno proposte quantomeno delle aggregazioni

confronto e uno scambio di esperienze tra i diversi operatori del Tribunale³⁴, anche provenienti da diocesi diverse. Si rammenta anche il rischio di avere tempistiche diverse, a seconda delle sezioni istruttorie, nella trattazione delle singole cause.

Una visione complessiva della riflessione e delle decisioni dei Vescovi del Triveneto fa emergere, a mio parere, due aspetti fondamentali. Il primo è dato dall'interessamento costante della Conferenza episcopale triveneta per l'organizzazione e l'attività del Tribunale ecclesiastico. Nella presentazione storica questo è emerso soprattutto nei primi decenni. Nel periodo successivo sembra essere meno presente; si ritiene che il motivo risieda nell'aver già trovato una configurazione che andasse incontro alle diverse necessità pastorali e che nel corso degli anni questa manifestò una sua stabilità, per cui non c'era la necessità di modifiche sostanziali, ma solo di piccoli aggiustamenti o conferme. Il secondo aspetto, che peraltro motiva le preoccupazioni e le decisioni dei Vescovi, è legato alla necessità di una vicinanza reale tra Tribunale ecclesiastico e fedeli, superando i limiti dati dalle distanze geografiche e dalle differenze sociali, culturali e linguistiche tra le diverse diocesi del Triveneto. La scelta di un giudice istruttore proveniente dalla diocesi di provenienza della causa e il progressivo "trasferimento" delle istruttorie dalla sede del Tribunale alle singole curie diocesane e poi alle sezioni istruttorie sembrano perciò corrispondere a questo criterio di assicurare la vicinanza dei fedeli all'attività del Tribunale e allo svolgimento delle singole cause. Vale la pena qui solo accennare a come la vicinanza da ricercarsi non sia solamente quella geografica, ma anche quella che riesce a far rendere comprensibile, da parte dei fedeli, le diverse fasi del processo (compresa la modalità con cui si svolge l'istruttoria) e, da parte degli operatori del Tribunale, comprendere meglio la mentalità, la cultura, l'ambiente, in cui le parti in causa hanno vissuto.

Il progressivo svilupparsi delle sezioni istruttorie ha inoltre portato il Tribunale a passare da una organizzazione centralizzata a una di tipo «policentrica»³⁵: sono presenti più "centri" dell'attività del Tribunale, la cui consistenza dipende sia dalle dimensioni delle singole diocesi sia soprattutto dalla maggiore o minore disponibilità di giudici, specie istruttori, "centri" che interagiscono con la cancelleria del Tribunale soprattutto per assicurare, nel limite del possibile e salva l'autonomia del giudice nel trattare le cause, una prassi comune. Si po-

locali; per una vicendevole collaborazione tra vicini (cosa che già ordinariamente avviene per il completamento delle terne giudicanti e, sporadicamente, per le istruttorie e le ponenze)».

³⁴ Cf., per esempio, la Relazione dell'attività giudiziaria nell'anno 2002, presentata il 20 marzo 2003 dal Vicario giudiziale, don Aldo Andreotti, che descrive questo aspetto come «il punto debole della nostra realtà».

³⁵ P. GREGORI – T. VANZETTO, *L'attività del Tribunale*, cit., 26.

trebbe anche descrivere questa organizzazione come un Tribunale “diffuso” nel territorio, radicato nelle singole diocesi in modo variabile, ossia capace di far fronte alle situazioni che si possono presentare nel corso dei decenni. In questo senso, per esempio, talune diocesi per qualche periodo non hanno avuto la presenza di giudici istruttori; tuttavia, la diffusione nel territorio del Tribunale ha consentito di far fronte a questa situazione proprio grazie alla collaborazione di altre sezioni istruttorie viciniori, salva sempre l’auspicata possibilità di ritornare a svolgere istruttorie in diocesi, una volta ristabilita la presenza di un giudice istruttore. Tale aspetto rende visibile la collaborazione tra le diverse diocesi in un ambito specifico quale è l’amministrazione della giustizia.

Anche la cancelleria del Tribunale progressivamente si è caratterizzata non come il luogo in cui si svolgevano istruttorie e sessioni di voto³⁶, quanto piuttosto un luogo di coordinamento e di “prestazione di servizi”. Ci si riferisce per esempio alla preparazione degli atti di causa in vista dei decreti di pubblicazione e di conclusione, alla stesura dei singoli decreti secondo le indicazioni del preside di causa e del giudice istruttore, o alle altre attività materiali che, svolte dalla cancelleria del Tribunale, consentono ai singoli giudici di dedicarsi maggiormente all’incontro con le persone nelle diverse fasi istruttorie e alla trattazione e decisione delle cause. In questo senso, la cancelleria del Tribunale Triveneto è divenuta sempre più un supporto alle attività delle singole sezioni istruttorie, aiutando così a economizzare e mettere in rete le diverse competenze, le risorse umane e le disponibilità economiche.

Altra peculiarità dovuta all’organizzazione del Tribunale in sezioni istruttorie è la possibilità da parte dei giudici e difensori del vincolo di unire la loro attività per il Tribunale Triveneto ad altri incarichi presso la loro diocesi, evidenziando in tal modo lo stretto legame tra attività giudiziaria e pastorale. In ciò non mancano i rischi, per esempio di un sovraccaricarsi di lavoro, a discapito di uno dei diversi impegni. Si ritengono tuttavia maggiori i vantaggi, dovuti all’inserimento concreto nella realtà diocesana (favorito anche dallo svolgersi in diocesi dell’istruttoria) e dall’attenzione giuridica e pastorale alle varie situazioni, favorita dai diversi impegni ministeriali affidati.

Come terzo aspetto significativo si riprende quanto già emerso nella storia del Tribunale Triveneto circa la composizione del collegio giudicante, con la sua progressiva configurazione a partire dalla diocesi di provenienza della causa e dal luogo in cui si svolge l’istruttoria. Il can. 1425 § 3 stabilisce che

³⁶ Il can. 1609 § 1 stabilisce che «salvo una causa peculiare non suggerisca altrimenti, la riunione [per la decisione della causa] si tenga nella sede stessa del tribunale»; cf. anche l’art 248 § 1 DC. Considerata l’organizzazione del Tribunale ecclesiastico Triveneto e la presenza delle sezioni istruttorie, lo svolgere in esse la sessione di voto fa emergere come tali sezioni istruttorie siano considerate “sede del Tribunale”.

«Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in singoli casi non abbia stabilito diversamente». Commentando l'art. 48 DC, che riprende il disposto codiciale, è stato ricordato che «Lo scopo di questo articolo è evitare abusi o favoritismi nell'affidamento delle cause. Il principio generale è che il vicario giudiziale deve affidare le cause ad ogni giudice o collegio secondo un ordine prestabilito». Tuttavia, «Il Vescovo Moderatore nei singoli casi può provvedere diversamente. Intendiamo che deve esserci una causa giusta per procedere diversamente, come può essere il rischio reale di pregiudizio o prevenzione, in modo di prevenire l'inibizione o la ricusazione del giudice, un problema linguistico, il fatto che lo stesso turno abbia già conosciuto e deciso su altri capi di nullità presentati dalle stesse persone, ecc.»³⁷. Le indicazioni della Conferenza episcopale triveneta e i successivi regolamenti del Tribunale consentono quindi la costituzione del collegio non tanto in base a un ordine prestabilito, quanto piuttosto a partire dalla diocesi in cui le parti vivono e in cui si svolge l'istruttoria³⁸, mantenendo così anche l'attenzione a situazioni linguistiche significative, in particolare per le persone per le quali la lingua madre è il tedesco o lo sloveno. Nella prassi di nomina dei collegi, si è sempre più accentuata nel tempo la scelta di giudici provenienti dalla medesima diocesi, o da diocesi vicine; lo stesso è, quando possibile, per il difensore del vincolo. Una valutazione di tale modalità di composizione del collegio permette allo stesso tempo di evidenziare alcuni limiti (come per esempio la costituzione di collegi quasi sempre uguali, considerato il numero di giudici nelle diocesi vicini) e altri aspetti positivi, che risultano prevalenti. Tra questi si ricorda una maggiore conoscenza, da parte di tutti i giudici, del territorio e dell'ambiente religioso, sociale e culturale da cui provengono le parti. Va infine osservato come la maggiore mobilità umana tipica degli ultimi decenni, coniugata con l'aumento del fenomeno migratorio, nel corso del tempo abbia reso opportuna la nomina di collegi in cui si tenga conto delle diverse provenienze e domicili delle parti, all'interno del territorio del Tribunale Triveneto, in modo da nominare giudici provenienti dalle rispettive diocesi. In tal modo è stato possibile mantenere il criterio della vicinanza tra fedeli e Tribunale e avere una conoscenza maggiore dell'ambiente di provenienza o di domicilio delle persone.

Un ultimo aspetto che sembra opportuno ricordare è legato al rapporto tra Vicario giudiziale e Vicari giudiziali aggiunti. Infatti, la strutturazione del

³⁷ H. FRANCESCHI, *Commento all'art. 48*, in M. del Pozzo – J. LLobell – J. Miñambres (ed.), *Norme procedurali commentate*, cit., 320.

³⁸ In questa prassi si può trovare un'eco dell'art. 16 RP: in riferimento al processo *brevior*, il Vicario giudiziale «per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa».

Tribunale Triveneto in sezioni istruttorie nelle singole diocesi evidenzia la presenza/necessità di collaborazione tra il Vicario giudiziale e i Vicari giudiziali aggiunti. È stato osservato a tal proposito: «se il modello centralizzato offriva sicure garanzie di omogeneità nella prassi e nella giurisprudenza, dall'altro rendeva macchinosa l'istruttoria in modo che, oggi come oggi, sarebbe del tutto impraticabile. Il sistema attualmente in uso forse può presentare delle oscillazioni più sensibili [...] nella valutazione dei singoli casi, a seconda della sede in cui la causa viene trattata, ma l'uniformità sostanziale è garantita dallo stretto legame di collaborazione tra Vicario giudiziale e Vicari aggiunti, dagli incontri di studio annuali nonché dalla uniforme prassi della cancelleria. Ai Vicari aggiunti, a far data dal 1998, è stata affidata la verifica delle singole cause con i problemi connessi ed è probabile che una loro sempre maggiore responsabilizzazione abbia contribuito al buon andamento delle diverse sedi istruttorie e a contenere la durata complessiva delle cause»³⁹. Attesa la configurazione policentrica o “a rete diffusa” del Tribunale Triveneto, tale collaborazione e confronto è risultato sempre più importante e decisivo per il buon funzionamento del Tribunale, tenuto conto del disposto del can. 1420 § 3 e art. 41 § 2 DC: i Vicari giudiziali aggiunti hanno la loro libertà nel giudicare la causa, ma sono tenuti ad operare sotto la direzione del Vicario giudiziale, al quale spetta curare l'organizzazione del lavoro del Tribunale⁴⁰. Si noti infine che l'essenzialità del rapporto tra Vicario giudiziale e Vicari giudiziali aggiunti non esclude la relazione con eventuali Vicari giudiziali diocesani che non sono giudici o difensori del vincolo del Tribunale Triveneto, proprio per la cura peculiare che in esso è data alle sezioni istruttorie distaccate.

4. *Conclusioni*

La storia del Tribunale ecclesiastico Triveneto ha fatto emergere la modalità con la quale i Vescovi interessati hanno risposto alle complessità di un Tribunale che insiste in un territorio vasto, in cui sono presenti differenze sociali, culturali, linguistiche. Alla base della decisione, progressivamente sviluppatasi, di giungere a organizzare il Tribunale in sezioni istruttorie nelle singole diocesi (nella misura del possibile), emerge la preoccupazione di favorire la celerità del procedimento e soprattutto di assicurare una reale vicinanza tra Tribunale (in specie i giudici e i difensori del vincolo) e i fedeli. Questa scelta ne ha comportate altre, collegate alla scelta di svolgere il più possibile l'istruttoria

³⁹ P. GREGORI – T. VANZETTO, *L'attività del Tribunale*, cit., 23-24.

⁴⁰ Cf. H. FRANCESCHI, *Commento all'art. 48*, cit., 312. Cf. F. FRANCHETTO, *Il vicario giudiziale aggiunto (can. 1420 § 3)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 30 (2017), 209-221.

nelle diocesi di domicilio delle parti. Ricordiamo in particolare le decisioni conseguenti circa la composizione del collegio giudicante, la lingua con cui redigere gli atti di causa, il ruolo della cancelleria, il progressivo strutturarsi del Tribunale in una struttura “a rete”, diffusa nel territorio e quindi strettamente ancorata alla vita delle singole diocesi. Tale riflessione aiuta a comprendere meglio la portata dell’art. 23 § 3 DC, nel suo riferimento alle sezioni istruttorie, considerato che nel Tribunale Triveneto questo è stato l’esito di un percorso pluridecennale. La riflessione compiuta dai Vescovi sul Tribunale, la ricerca di una vicinanza reale tra fedeli e Tribunale, la preoccupazione per la celerità del procedimento, il saper venire incontro alle diverse situazioni presenti nel corso del tempo, come emerge dalla storia del Tribunale Triveneto, sono aspetti che richiedono ancora oggi attenzione e riflessione, in modo che possano essere sempre favoriti nell’agire concreto.